



**CAPITOLATO TECNICO**

**Servizi di copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale civile per colpa lieve  
verso terzi per atto/fatto di amministratori e/o dipendenti dell’AIFA  
per il triennio 01/01/2021-01/01/2024  
CIG 8509131509**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, viene attribuito il significato qui di seguito precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di Assicurazione.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente-Assicurato:</b>	l'AIFA, organismo della Pubblica Amministrazione che stipula questa assicurazione.
<b>Sinistro:</b>	si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni.
<b>Dipendente:</b>	ognuna delle persone, compresi gli Amministratori e a titolo esemplificativo ma non esaustivo i seguenti profili professionali: Direttore Generale, Presidente, Amministratori, Membri del Collegio dei Revisori, Membri della Commissione Tecnico Scientifica, Membri del Comitato Prezzi e Rimborso, Dirigenti Amministrativi Tecnici II fascia, Dirigenti Amministrativi Tecnici I livello (sanitari), Dipendenti, Collaboratori, Comandi ed ogni prestatore di lavoro che operi per l'Aifa, nessuno escluso, identificati nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con l'AIFA.
<b>Gli Assicuratori:</b>	chi assicura il rischio.
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Durata del Contratto:</b>	dalle ore 00.00 del 01/01/2021 alle ore 00.00 del 01/01/2024 La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
<b>Periodo di Efficacia:</b>	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della durata del contratto.
<b>Foro competente:</b>	Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
<b>Responsabilità Civile:</b>	la responsabilità civile che possa gravare sull'Ente Contraente-Assicurato ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione per le perdite patrimoniali conseguenti ad un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi, ivi inclusa la lesione degli interessi legittimi, da parte dei soggetti agenti nell'esercizio delle proprie funzioni e attività e del cui operato l'Ente debba rispondere.
<b>Resp. Amministrativa:</b>	la responsabilità che incombe sul soggetto che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato, agendo senza dolo o colpa grave, una Perdita Patrimoniale al Contraente, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
<b>Resp. Amm. - Contabile:</b>	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

## **CONDIZIONI**

Le seguenti condizioni regolano l'assicurazione della Responsabilità Patrimoniale Civile verso Terzi per atto/fatto di Amministratori e/o Dipendenti dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco.

***Si precisa che le seguenti condizioni sono da inserire OBBLIGATORIAMENTE nella Relazione Tecnica predisposta dalla Compagnia offerente sulla base dei propri formulari e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza - FATTE SALVE EVENTUALI CONDIZIONI MIGLIORATIVE e/o AGGIUNTIVE offerte nella Relazione Tecnica medesima nei termini e nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di Responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e di Responsabilità contabile.***

### **1. Oggetto dell'Assicurazione: Responsabilità Civile patrimoniale verso Terzi**

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione all'Ente Contraente per le perdite patrimoniali conseguenti a un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi, ivi inclusa la lesione degli interessi legittimi, da parte dei soggetti agenti nell'esercizio delle proprie funzioni e attività e del cui operato l'AIFA debba rispondere ai sensi di legge - rientrando espressamente in tale categoria di soggetti i seguenti profili professionali: direttore generale, presidente, amministratori, membri del collegio dei revisori, dirigenti, Membri della

Commissione Tecnico Scientifica, Membri del Comitato Prezzi e Rimborso, dipendenti, collaboratori, comandi e ogni prestatore di lavoro che operi per l'AIFA, nessuno escluso.

**La garanzia non comprende le perdite patrimoniali derivanti da comportamento doloso o qualificato tale dalla legge o da fatto gravemente colposo.**

Ai sensi dell'art 1917 c.c. le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del massimale per sinistro.

## **2. Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

## **3. Perdite Patrimoniali per l'attività connessa alla gestione delle risorse umane**

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa al reclutamento, all'assunzione e alla gestione delle risorse umane.

## **4. Estensione D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

Sempre che il relativo addetto, dipendente dell'Assicurato indicato sulla scheda di copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni del Contratto, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si intendono, pertanto, comprese in garanzia anche le attività svolte dai dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- a. "Datore del lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura deve operare pienamente anche in caso di dipendenti indicati sulla scheda di copertura che non abbiano seguito un corso *ad hoc*, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo D. Lgs. n. 81/2008;
- b. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

## **5. Contratti di appalto di servizi e forniture ex D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anche di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016**

Si precisa che la garanzia di cui alla polizza comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, da taluno dei dipendenti dell'Assicurato indicati sulla scheda di copertura, in conseguenza di attività svolte nell'ambito delle procedure di acquisizione e gestione di servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. anche di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nessuna esclusa.

## **6. Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. n. 196/2003**

Si precisa che la garanzia di cui alla polizza comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei dipendenti dell'Assicurato indicati sulla scheda di copertura a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale dipendente. La garanzia copre i danni

cagionati in violazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 del codice civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 del codice civile.

## 7. Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai soggetti agenti nell'esercizio delle proprie funzioni e attività e del cui operato l'AIFA debba rispondere ai sensi di legge (intendendosi per tali i seguenti profili professionali: direttore generale, presidente, amministratori, membri del collegio dei revisori, Membri della Commissione Tecnico Scientifica, Membri del Comitato Prezzi e Rimborso, dirigenti, dipendenti, collaboratori, comandi ed ogni prestatore di lavoro che operi per l'AIFA, nessuno escluso) in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali.

## 8. Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>Massimale per sinistro:</b>
--------------------------------

<i>(indicare il massimale - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un massimale di almeno € 8.000.000,00 = per sinistro)</i>
--

<b>Massimale Aggregato Annuo complessivo:</b>
---

<i>(indicare il massimale - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un massimale di almeno € 20.000.000,00 = annuo)</i>
--

<b>Massimale annuo di corresponsabilità:</b>
--

<i>(indicare il massimale - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un massimale di almeno € 20.000.000,00 = annuo)</i>
--

<b>Eventuali Franchigie - si precisa che le franchigie</b>
--

<i>eventuali non potranno essere superiori ad € 5.000,00 = per sinistro</i>
---

Non è consentita l'applicazione di Scoperti.

Nel caso di recesso anticipato da parte dell'AIFA i massimali aggregati annui (complessivo e corresponsabilità) verranno rimodulati in proporzione alla durata effettiva del contratto.

## 9. Assicurazione "Claims made" - Retroattività

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Durata del Contratto e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i sinistri siano stati posti in essere (*periodo illimitato di garanzia retroattiva*), purché tali sinistri non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

*(indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive)*

## 10. Garanzia Postuma

L'assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di n. \_\_\_\_\_ (*indicare il n. di anni - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un minimo di almeno n. cinque anni*) anni successivi alla data di scadenza della Durata del

Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito nel presente Capitolato Tecnico.

Altresì, allorché il Dipendente nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di n.

\_\_\_\_\_ (*indicare il n. di anni - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un minimo di almeno n. cinque anni*) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito nel presente Capitolato Tecnico.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti del soggetto licenziato per giusta causa, laddove la causa del licenziamento sia connessa al sinistro. Qualora il licenziamento per giusta causa non sia correlato al sinistro, per il quale è prevista la copertura assicurativa, la polizza manterrà la sua operatività.

*(indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive)*

### **11. Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico.

*(indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive)*

### **12. Rischi esclusi / Limitazioni della copertura**

*(Indicare gli eventuali rischi esclusi)*

Si precisa che **non è possibile includere** tra i Rischi esclusi / Limitazioni della copertura le seguenti clausole:

- a. *esclusione della copertura per sinistri relativi alle responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;*
- b. *esclusione della copertura per sinistri relativi alla responsabilità Civile Professionale Medica in virtù della quale l'Assicuratore non risponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino direttamente o indirettamente da richieste di risarcimento originate, connesse o conseguenti all'esercizio di attività professionali connesse con la fornitura di servizi medici, sanitari, veterinari, consulenze legate alle attività qui descritte;*
- c. *limitazione della copertura in caso di vincolo di solidarietà in virtù della quale in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato;*
- d. *limitazioni/esclusioni relative alla copertura di cui al precedente paragrafo 5.*

### **13. Condizioni migliorative e/o aggiuntive**

*(indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive)*

### **14. Denuncia di sinistro**

In caso di sinistro quale definito in questa Polizza, l'Assicurato deve fare denuncia a mezzo pec all'indirizzo indicato dall'Assicuratore in sede di domanda di partecipazione alla

seguinte procedura, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa Polizza, l'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita di diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

#### **15. Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina il Sig. \_\_\_\_\_ quale proprio Direttore dell'esecuzione del Contratto, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del Servizio.

2. L'Assicuratore nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei Servizi il Sig. \_\_\_\_\_ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da parte dell'Assicuratore.

#### **16. Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal Contratto, nelle seguenti ipotesi:

- a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal Contratto, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del Contratto nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso all'Assicuratore, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.
- b) L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione del Contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Assicuratore, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.
- c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Assicuratore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.
- d) In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal Contratto in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.
- e) In caso l'Assicuratore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'AIFA deve recedere dal Contratto nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'Assicuratore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.

3. In tutti i casi di recesso, l'Assicuratore ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente effettuati in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.



4. In tutti i casi di recesso l'Assicuratore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

### **17. Risoluzione dal Contratto**

1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare all'Assicuratore a mezzo PEC, di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del Contratto o dei Servizi ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto;
- d) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Assicuratore il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Assicuratore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;
- e) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'Assicuratore le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., modificate dal D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 con particolare riguardo all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali e all'informativa antimafia liberatoria a carattere provvisorio, e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.  
In particolare l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dall'Assicuratore in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'Assicuratore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'AIFA per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.
- f) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.
- g) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'Assicuratore dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Assicuratore si impegna



a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del Contratto a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Assicuratore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del Contratto.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il Contratto in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del Contratto, l'Assicuratore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno all'Assicuratore e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

### **18. Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione**

1. Le Parti prendono atto che i dati personali inseriti nel Contratto nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei Servizi, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le Parti, con la stipula del Contratto, prendono atto che:

- a) Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Nicola Magrini;
- b) i dati personali trattati nell'espletamento dei Servizi connessi all'espletamento delle attività oggetto del Contratto, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. L'Assicuratore presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'Assicuratore acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al Contratto che verrà stipulato con l'Assicuratore aggiudicatario.

\*\*\*

### **Statistica Sinistri**

Si rende noto che nel periodo dal 01/01/2018 al 12/10/2020, è stato aperto il seguente sinistro per l'attivazione della copertura in oggetto:

Numero Polizza	Contraente	Assicurato	Stato sinistro	Reclamante	Rif.Perito	Data notifica	Richiesta economica	Somma riservata	Somma pagata
A1201844776	AIFA	AIFA	NEW	Under Investigation	CHP-91953	18/02/2020	-	-	-

### **Regolazione del Premio**

Il Premio complessivo verrà corrisposto all'Assicuratore in n. 3 ratei annuali anticipati (Premi annuali complessivi).

L'importo di ciascun rateo annuale anticipato verrà determinato sulla base del tasso pro mille, offerto dall'Assicuratore in sede di offerta economica, in relazione all'importo del Monte Retribuzioni da bilancio consolidato AIFA dell'anno 2019.

**Il Monte Retribuzioni da bilancio consolidato AIFA - anno 2019** è pari ad Euro **23.503.130,40=** (ventitremilionicinquecentotrecentotrenta/40).

Entro il 30 settembre di ogni anno, dopo la pubblicazione del bilancio consolidato, l'AIFA darà comunicazione all'Assicuratore, a mezzo PEC, di ogni variazione del Monte Retribuzioni da bilancio consolidato AIFA – anno 2019, intervenuta nell'anno precedente. Nel caso di aumento/diminuzione del Monte Retribuzioni da bilancio consolidato AIFA - anno 2019 l'importo del rateo annuale anticipato corrisposto da AIFA verrà aumentato/ridotto di conseguenza, applicando il tasso pro mille, offerto dall'Assicuratore in sede di offerta economica, all'importo del Monte Retribuzioni come sopra comunicato da AIFA.

Si precisa che, in caso di variazioni annuali in aumento o diminuzione del Monte retribuzioni che non superino il 2% del Monte Retribuzioni da bilancio consolidato AIFA - anno 2019, il Premio annuale lordo indicato dall'Assicuratore in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato.

Il tasso pro mille offerto dall'Assicuratore nella presente procedura di affidamento, resterà fisso ed invariato per tutta la durata della polizza essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice.

L'AIFA si riserva il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione delle prestazioni, equivalenti al quinto del valore del Contratto.

Eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio, anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, avverranno senza oneri aggiuntivi per l'AIFA e saranno comunicate all'Assicuratore con preavviso minimo di giorni 20 (venti).